

## **TI\_GERICHTE 32.2009.72 vom 19. Februar 2009**

TI Tribunale d'appello, 2009-02-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2009.72](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2009.72)

FR: TI\_GERICHTE 32.2009.72 du 19 février 2009

IT: TI\_GERICHTE 32.2009.72 del 19 febbraio 2009

### **Regeste**

Assicurato indipendente. Applicazione del metodo straordinario per il calcolo del diritto ad una rendita

### **Erwägungen**

#### **E. 5**

CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITÀ Campi di attività senza danno alla salute  
Ponderazione Senza danno Tasso d'incapacità Inc. di lavoro ponderata Limitazioni.  
Esecuzione dei lavori da parte di terzi Attività di coiffeur 90% 50% 45 Considerata la difficoltà dell'assicurato nel tenere a lungo le braccia alzate, cosa che l'attività di parrucchiere richiede quasi costantemente, ritengo che l'incidenza dell'impedimento sia maggiore rispetto a quella proposta medicalmente, che peraltro nella sua valutazione si esprime sull'attività nel suo complesso. Contabilità/ Ordinazione prodotti 5% 0% Nessuna limitazione. Pulizia negozio 5% 20% 1 Limitato nella pulizia dei vetri e delle parti alte del negozio. Attività eseguita non frequentemente, dunque la percentuale è modesta. Della pulizia settimanale l'assicurato può ancora farsi carico autonomamente. Totale 100% 46%  
Campi d'attività Ponderazione senza danno Incapacità al lavoro nei campi d'attività \*Base salariale mensile 1) Reddito annuale senza danno (con ponderazione) Perdita di guadagno Parrucchiere 90% 50% 2) 4'186.- 45'208.- 22'604.- Contabilità/ ordinazioni 5% 0% 3) 6'063.- 3'637.- - Pulizia 5% 20% 4) 4'021.- 2'412.- 482.- totale 100% 51'257.- 23'086.- 1) secondo la tabella dei salari svizzeri 2004 2) Livello di qualificazione 3 (uomini) 3) Livello di qualificazione 3 (uomini) 4) Livello di qualificazione 4 (uomini) Reddito ipotetico (da valido): fr. 51'257.- Reddito da invalido: fr. 28'171.- Perdita di guadagno: fr. 23'086.-  
Raffronto tra la perdita di guadagno e il reddito ipotetico: 45% . VALUTAZIONE E PROPOSTA Dal metodo straordinario qui applicato si evince una percentuale del 45%, che è nettamente inferiore rispetto alla perdita economica subita dall'assicurato. Come si è visto tuttavia, da un lato mancano dati economici attendibili, dall'altro sono intervenuti eventi, come la chiusura del negozio, che hanno sicuramente influito sul calo di clientela. Va detto comunque che l'assicurato non è stato sostituito nel periodo di malattia né lo è tuttora, e questo porta a pensare che sia in grado di sostenere il proprio lavoro ancora oggi, seppur con la parziale riduzione del tempo di lavoro; nondimeno, gli orari di apertura ridotti non corrispondono ad una riduzione di clientela in misura direttamente proporzionale. Propongo così di riconoscere un grado di invalidità del 45% che corrisponde sostanzialmente all'esigibilità stabilita medicalmente.

#### **E. 6**

PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE 6.1.1 La capacità di guadagno potrebbe essere considerevolmente migliorata con l'adattamento dell'azienda o mediante la consegna di mezzi ausiliari? No Ritiene necessaria una perizia? No 6.2 Tramite riformaione

professionale 6.2.1 La capacità di guadagno potrebbe essere considerevolmente migliorata mediante un cambiamento dell'attività nell'azienda stessa o tramite una riforma professionale? No Ritiene necessaria una perizia? No (...)" (doc. AI 20/2-5). L'ispettorato AI ha proceduto alla valutazione della capacità di guadagno comparando le diverse mansioni costitutive la professione di parrucchiere in proprio prima e dopo il danno alla salute, giungendo alla conclusione di una perdita economica del 45%. L'assicurato, pur avendone avuto la possibilità (la risposta di causa è stata notificata al suo patrocinatore il 21 aprile 2009 [V]), non ha contestato questo modo di procedere. In questo senso, ritenuto che all'avv. RA 1 non poteva di certo sfuggire che entro il termine per presentare eventuali altri mezzi di prova egli doveva e/o poteva presentare le proprie osservazioni alla risposta di causa, la domanda di poter "(...) esprimermi, in merito all'allegato di risposta, prima del giudizio (...)" (VI) va disattesa in quanto meramente defatigatoria. Questo Tribunale non ha poi motivo per mettere in discussione le risultanze dell'inchiesta economica del 12 novembre 2007 (sul valore probante di tali inchieste, cfr. STF 9C\_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; STCA 32.2005.197). Nella ripartizione delle mansioni e i relativi impedimenti calcolati dall'ispettorato AI è stato tenuto conto dell'entità dell'azienda del ricorrente e del fatto che esso non ha avuto dipendenti né aiutanti di qualunque genere. L'inchiesta economica ha quindi evidenziato che "(...) dal metodo straordinario qui applicato si evince una percentuale del 45%, che è nettamente inferiore rispetto alla perdita economica subita dall'assicurato. Come si è visto tuttavia, da un lato mancano dati economici attendibili, dall'altro sono intervenuti eventi, come la chiusura del negozio, che hanno sicuramente influito sul calo di clientela. Va detto comunque che l'assicurato non è stato sostituito nel periodo di malattia né lo è tuttora, e questo porta a pensare che sia in grado di sostenere il proprio lavoro ancora oggi, seppur con la parziale riduzione del tempo lavorativo; nondimeno, gli orari di apertura ridotti non corrispondono ad una riduzione di clientela in misura direttamente proporzionale. (...)" (doc. AI 20/4). Non vi è motivo, a mente del TCA, per scostarsi né dalla ripartizione delle mansioni, né dalla percentuale di impedimenti stabilita dall'amministrazione. Come emerge dall'inchiesta economica, l'assicurato è ancora in grado di occuparsi convenientemente della parte relativa alla "pulizia negozio"; infatti ha ammesso che "(...) dall'insorgenza del danno ha assunto una persona per le pulizie, che prima faceva lui stesso. Si è trattato comunque di una collaborazione saltuaria, remunerata fr. 20.- orari ma non dichiarata; non potendosi permettere finanziariamente, cerca di farne a meno e vi ricorre solo quando è strettamente necessario. (...)" (doc. AI 20/2). Le limitazioni pratiche per la succitata attività – osservato che: "(...) limitato nella pulizia dei vetri e delle parti alte del negozio. Attività eseguita non frequentemente, dunque la percentuale è modesta. Della pulizia settimanale l'assicurato può ancora farsi carico autonomamente (...)" (doc. AI 20/3) – sono quindi state quantificate nel 20%. Quanto invece alla parte relativa alla "attività di coiffeur" le limitazioni pratiche inerenti alla mansione summenzionata sono state quantificate nel 50% e la funzionaria incaricata ha puntualizzato che "(...) considerata la difficoltà dell'assicurato nel tenere a lungo le braccia alzate, cosa che l'attività di parrucchiere richiede quasi costantemente, ritengo che l'incidenza dell'impedimento sia maggiore rispetto a quella proposta medicalmente, che peraltro nella sua valutazione si esprime sull'attività nel suo complesso (...)" (doc. AI 20/3). Per la parte relativa alla "contabilità/ordinazione prodotti" non è invece stata riscontrata alcuna limitazione. Tenuto conto di quanto sopra, l'Ufficio AI ha proceduto a calcolare l'invalidità, conformemente al metodo straordinario, giungendo ad un grado di invalidità del 45%. La presa in considerazione dei redditi statistici per ogni

mansione componente l'attività lucrativa dell'assicurato, tenuto conto dei "salari di riferimento del ramo", è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa (DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 26 gennaio 2006 nella causa D, inc. 32.2005.71; no. 3114 della Circolare sull'invalidità e impotenza, edita dall'UFAS). Al riguardo occorre solo evidenziare che il consulente che ha esperito l'indagine economica ha utilizzato le tabelle TA1 e TA7 del 2004 anziché quelle del 2006. Tuttavia da un calcolo effettuato sulla scorta dei valori salariali enumerati nelle medesime tabelle del 2006 si raggiunge ugualmente un grado di invalidità del 45%. Anche volendo applicare unicamente la tabella TA1 il grado d'invalidità risulta essere inferiore al 50%. Ne consegue che non si giustifica un rinvio degli atti all'amministrazione affinché esperisca ulteriori accertamenti in merito. Allo stesso risultato, grado d'invalidità inferiore al 50%, si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo considerare l'evoluzione dei redditi sino al 2009, anno in cui è stata resa la decisione impugnata. 2.10. In simili circostanze – ritenuto che l'inizio dell'inabilità lavorativa totale va fatto risalire al mese di dicembre 2005 e considerato un grado d'invalidità del 45% – è a giusto titolo che l'Ufficio AI ha riconosciuto all'assicurato il diritto ad un quarto di rendita dal 1. dicembre 2006 (un anno dopo l'inizio dell'in-capacità lavorativa totale attestata dal dicembre 2005, cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI). La decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto. 2.11. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.